

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia

Tel. +39 027002091
cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano, 01/03/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 14

**SENTENZA SU RICORSO N. 14 ANNO SPORTIVO 2024-2025
PROPOSTO DALLA ADS VISMARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 857 DELL'11.2.2025 DEL
GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE N. 162.**

visto il reclamo proposto dalla ADS VISMARA avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 857 dell'11.2.2025 del Giudice Sportivo Provinciale n. 162 con il quale, tra l'altro è stata comminata la seguente sanzione disciplinare:

ANDREA MELERI inibizione determinata dall'11/02/2025 al 12/05/2025 per atti di violenza nei confronti degli arbitri qualora non sia derivato alcun danno e non sua stata impedita la regolare prosecuzione della gara [art.33,1/2a RG]

La reclamante ha proposto reclamo in 14.2.2025 e la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 25.02.25 ore 15.00

In tale udienza, per la società reclamante è comparso personalmente il tesserato, sig. Andrea Meleri, nonché il Presidente della reclamante, sig. Mauro Giorgio Bianchi, il quale si è riportato ai motivi già dedotti del ricorso precisando che il tesserato Meleri non ha mai posto in essere alcun comportamento violento nei confronti dell'arbitro, insistendo per una mitigazione della sanzione.

La Corte si riservava di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, sentiva a chiarimenti la coppia arbitrale.

Il secondo arbitro riferiva di non aver visto esattamente la scena incriminata perché intento ad osservare altri giocatori.

Veniva, quindi, sentito a chiarimento il primo arbitro il quale precisava che la spinta ricevuta era di lieve entità e che, in realtà, si era trattato di una sbracciata effettuata dal giocatore mentre compiva una gesto di stizza conseguente alla segnalazione del fallo tecnico effettuata a suo danni e che l'espulsione è stata decretata proprio per tale spinta. Alla luce dei chiarimenti forniti dalla coppia arbitrale, la Corte ritiene corretto ed equo riqualificare la condotta del tesserato Meleri che non integra un atto di violenza nei confronti dell'arbitro, bensì un atto minaccioso e/o intimidatorio ex art. 33,1c. Dalla diversa qualificazione giuridica della condotta del tesserato Meleri, consegue anche la necessità di rimodulare anche la sanzione irrogatagli.

Considerato che la sanzione disciplinare edittale minima per i comportamenti minacciosi o intimidatori è la squalifica per almeno due gare o l'inibizione per almeno 15 giorni, la Corte, nel caso di specie, considerati tutti gli elementi raccolti nel supplemento di istruttoria, ritiene equo e corretto rideterminare la sanzione inflitta al tesserato Andrea Meleri in 1 (un) mese di inibizione e quindi fino all'11 marzo 2025.

Il reclamo, quindi, è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto sopra meglio specificato

PQM

In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione del tesserato Andrea Meleri da 9 (nove) mesi a 1 (un) mese. Dispone, altresì, l'incameramento del 30% del contributo e ordina la restituzione del restante 70% alla società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.